



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

12-01-00 - Direzione Generale della Sanità

12-01-05 - Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Oggetto: Procedure per lo svolgimento della macellazione dei suini per il consumo domestico privato. Rettifica determinazione n. 832 del 14 settembre 2021.

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e relative norme di attuazione;

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull'organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori regionali;

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione;

VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, personale e Riforma della Regione n. 1497/17 del 30 aprile 2021, con il quale al Dott. Antonio Montisci sono attribuite le funzioni di Direttore del Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare presso la Direzione generale della Sanità;

DATO ATTO che il titolare del centro di responsabilità competente non si trova in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 7, 15 e 19, Comma 9 del "Codice di comportamento del Personale della Regione Autonoma della Sardegna";

VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 e s.m.i., che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i., sull'igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i., che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 e s.m.i., relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e s.m.i., recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/429 del parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 e s.m.i. relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (normativa in materia di sanità animale) e relativi Regolamenti delegati e di esecuzione;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 191 e s.m.i. di attuazione della direttiva 2003/99 /CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici;
- VISTO** il Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 200 e s.m.i. relativo all'attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini;
- VISTO** il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 e s.m.i. recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017 /625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
- VISTO** il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 e s.m.i. recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017 /625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
- VISTA** la determinazione del Direttore del Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare n. 832 del 14 settembre 2021 "Procedure per lo svolgimento della macellazione dei suini per il consumo domestico privato";
- CONSIDERATO** di dover garantire il supporto l'attuazione delle vigenti misure di eradicazione della Peste Suina Africana nonché le azioni di prevenzione e di sorveglianza delle zoonosi, comprese le MTA, anche attraverso la ricerca di Trichinella nei suini macellati durante



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

le sedute di macellazione per autoconsumo per le quali i proprietari/detentori degli animali non richiedano l'intervento della ASSL (che rientrino o meno nel programma di controlli a campione);

RITENUTO

pertanto di dover modificare il *paragrafo 8. Corresponsione dei diritti sanitari* di cui alla sopra richiamata determinazione del Direttore del Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare n. 832 del 14 settembre 2021, come segue:

“Per tutte le sedute di macellazione per autoconsumo per le quali i proprietari /detentori degli animali abbiano appositamente richiesto l'ispezione del veterinario della ASSL, si applicano le tariffe e le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 32.

Invece per le sedute di macellazione per autoconsumo per le quali i proprietari /detentori degli animali non richiedano l'intervento della ASSL (che rientrino o meno nel programma di controlli a campione di cui al paragrafo 7 del presente documento) al fine di garantire il supporto all'attuazione delle vigenti misure di eradicazione della Peste Suina Africana, nonchè le azioni di prevenzione e di sorveglianza delle zoonosi, comprese le MTA, la ricerca di Trichinella, ove prevista, sarà effettuata presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, i cui costi saranno a carico del finanziamento regionale a favore dell'ZS per lo svolgimento di attività di interesse specifico della Regione.

DETERMINA

ART.1

Di modificare *paragrafo 8. Corresponsione dei diritti sanitari* di cui alla determinazione del Direttore del Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare n. 832 del 14 settembre 2021, come segue:

“Per tutte le sedute di macellazione per autoconsumo per le quali i proprietari /detentori degli animali abbiano appositamente richiesto l'ispezione del veterinario della ASSL, si applicano le tariffe e le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 32.

Invece per le sedute di macellazione per autoconsumo per le quali i proprietari /detentori degli animali non richiedano l'intervento della ASSL (che rientrino o meno



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

nel programma di controlli a campione di cui al paragrafo 7 del presente documento) al fine di garantire il supporto all'attuazione delle vigenti misure di eradicazione della Peste Suina Africana, nonché le azioni di prevenzione e di sorveglianza delle zoonosi, comprese le MTA, la ricerca di Trichinella, ove prevista, sarà effettuata presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, i cui costi saranno a carico del finanziamento regionale a favore dell'ZS per lo svolgimento di attività di interesse specifico della Regione.

ART.2 Di sostituire l'allegato alla determinazione del Direttore del Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare n. 832 del 14 settembre 2021 recante "Procedure per lo svolgimento della macellazione dei suini per il consumo domestico privato", con l'allegato alla presente determinazione di cui fa parte integrante e sostanziale.

ART.3 Il presente provvedimento sarà disponibile nel portale della Regione www.regione.sardegna.it seguendo il percorso: STRUTTURA ORGANIZZATIVA – ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE – PIANI E PROGRAMMI – PIANO REGIONALE INTEGRATO DEI CONTROLLI UFFICIALI SULLA SICUREZZA ALIMENTARE E SISTEMA DI AUDIT.

ART.4 La presente determinazione viene trasmessa ai Servizi Veterinari dei Dipartimenti di prevenzione dell'ATS Sardegna e all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna perché provvedano, ciascuno per quanto di competenza, ad assicurare l'applicazione delle disposizioni contenute nel documento allegato.

La presente determinazione è comunicata all'Assessore dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale ai sensi dell'art. 21, comma 9 della Legge regionale n° 31/98 e s.m.i..

Il Direttore del Servizio

Dott. Antonio Montisci

(Documento firmato digitalmente)

A.A./5.1

G.I./Coord.Settore/5.1

Siglato da :

GIOVANNA IRRANCA

